



COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 44011

COPIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5 del 27-01-2021

Convocazione: Prima

Riunione: Straordinaria

OGGETTO: Variante parziale al Piano Regolatore Generale che riguarda il cambio di destinazione urbanistica del terreno di un'area posta in Via Scirola-Via della Pace, a cui viene assegnata la volumetria edificabile di un'area in località Sambuco, Via Fra Marcellino. Approvazione definitiva.

L'anno duemilaventuno, addì ventisette del mese di gennaio, in CASTEL DI LAMA, convocato con appositi avvisi scritti, si è riunito alle ore 21:15 il Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 11 del Regolamento.

Fatto l'appello nominale risultano:

BOCHICCHIO MAURO	P	FAZZINI CINZIA	P
GAGLIARDI GABRIELE	P	Camela Vincenzo	P
CELANI ROBERTA	P	PERONI CINZIA	P
MATTONI MARCO	P	RUGGIERI FRANCESCO	P
CANNELLA PAOLA	P	SILVESTRI PIO	P
CRISTOFORI LUCA	P	FABIANI MARIA VITTORIA	A
ACCORSI NICOLA	P		

presenti n. 12

assenti n. 1

Accertato che il numero dei presenti é legale giusta il prescritto dallo Statuto e dal Regolamento, essendo la Prima convocazione, BOCHICCHIO MAURO nella sua qualità di SINDACO ha assunto la presidenza ed ha aperto la seduta invitando gli adunati a deliberare in merito all'oggetto.

Assiste il Segretario Travaglini Rinaldo.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri:

La seduta é Pubblica.

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

il responsabile dell'Area interessata, in ordine alla regolarità tecnica;

il responsabile dell'Area Economico - Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile.

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO che l'art. 73 del D.L. n. 18/2020 al fine di rispondere alla situazione di emergenza, consente, in assenza di norme regolamentari, ai Consigli comunali, di svolgere le sedute in videoconferenza e che in ossequio a tale normativa la seduta in data odierna viene effettuata secondo tale modalità;

Premesse:

- **VISTA** la richiesta presentata a questo Comune in data 17/10/2016, ns. prot. n. 12559, dalla Sig.ra Marcelli Gemma, nata a Castorano il 10/05/1938, residente in Castel di Lama in Via Genova n. 7, nella qualità di proprietaria delle aree edificabili ubicate in località Villa Sambuco, distinte al foglio n. 8 del Catasto Terreni con le particelle n. 430 e 432 (porzioni di entrambe, per una superficie complessiva edificabile totale di mq. 970 circa), di declassificare tali aree dalla attuale destinazione di Piano Regolatore –“Tessuto Prevalentemente Residenziale di Tipo A”– alla nuova destinazione di “Verde” oppure “Verde agricolo”, in quanto risultano dei semplici “relitti” la cui volumetria assentita (Indice fondiario pari a 1 mq/mq e H max m. 10,50) è di fatto irrealizzabile per la loro forma molto irregolare (lunghezza totale m. 100, larghezza massima m. 10, larghezza minima m. 5).

La volumetria a cui la proprietaria intende rinunciare è quindi pari a mc. 2910, calcolata applicando l'indice fondiario di 3 mq/mc alla superficie di mq. 970;

- **VISTA** inoltre la richiesta presentata a questo Comune in data 27/09/2018, ns. prot. n. 14331, dall'arch. Ersilio Corradetti di Castel di Lama per la redazione di una variante parziale al vigente Piano Regolatore Comunale, con le seguenti specifiche tecniche:

- il Sig. Alesi Fabio è proprietario di un'area (distinta al foglio 13 del Catasto Rurale con la p.lla 829, di superficie mq. 970) ubicata all'incrocio di Via Scirolo con Via della Pace, urbanisticamente destinata nel vigente Piano Regolatore alla “Commercializzazione di prodotti agricoli” (in quanto inclusa nell'area circostante l'immobile produttivo “Cantina Seghetti-Panichi”). Le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale prevedono per tutta questa zona una superficie edificabile –aggiuntiva a quella già esistente– pari a mq. 200 e con altezza massima m. 7,50 riservata ad “Attività e funzioni attinenti la manipolazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli, attività artigianali commerciali – espositive che rispettano le tradizioni e la cultura locale, attività di ristorazione e promozione turistica”.

La variante al PRG che il Sig. Alesi Fabio propone è quella di riclassificare l'area in questione, per la porzione di sua proprietà, come sottozona “Area di Espansione Residenziale” in cui sia consentito “l'intervento edilizio diretto”, con individuazione preliminare della “superficie fondiaria” e delle aree da cedere al Comune come standard urbanistici (ai sensi del DM 2 aprile 1968 nr. 1444):

- Ut (indice territoriale): 0,325 mq/mq
- Io (Indice di copertura): 0,40
- P (numero di piani): 2
- Hmax (Altezza massima): 7,50

Dalla applicazione di questi parametri consegue:

- una superficie utile lorda di mq. 315,25 (0,325 x 970 mq), corrispondente ad una volumetria di mc. 945,75;

- Abitanti insediabili: mc. 945,75/120 mc/ab = 7,9 abitanti
- Superficie da cedere come aree pubbliche destinate a *standard* urbanistici (verde pubblico e parcheggi): 7,9 x 21 = 165,90 mq;
- Parcheggio esclusivo di proprietà privata: > o = a mq. 94,57 (mq. 1/10 mc di costruito);

- **RICHIAMATO** quanto previsto in materia di Piani Regolatori comunali e loro varianti dall'art. 11 della Legge Regione Marche n. 22 del 23/11/2011, che al comma 1, prevede:

“Fermo restando quanto previsto al Capo I°, fino all’entrata in vigore della legge regionale organica per il governo del territorio e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, i Comuni si attengono alle seguenti disposizioni, finalizzate alla riduzione del consumo di suolo nonché al massimo utilizzo e riqualificazione del patrimonio edilizio e urbano esistente, anche a fini di tutela paesaggistica:

a) non possono essere adottati nuovi PRG o varianti ai PRG vigenti, anche con il procedimento gestito tramite lo sportello unico per le attività produttive, che prevedono ulteriori espansioni di aree edificabili in zona agricola nei Comuni che non hanno completato per almeno il 75 per cento l’edificazione delle aree esistenti con medesima destinazione d’uso urbanistica;

b) possono sempre essere adottati nuovi PRG o varianti ai PRG vigenti, se finalizzati alla riduzione delle previsioni di espansione delle aree edificabili ovvero al recupero di aree urbane degradate od oggetto di bonifica ambientale.

Per tali varianti non si applica quanto stabilito dall’articolo 26 bis, comma 9, della l. r. 34/1992.”

- **CONSIDERATO** che tale normativa comporta dunque che l’ammissibilità della variante parziale proposta –e che determina un aumento della volumetria edificabile in un’area– sia subordinata a una riduzione contestuale di quella assegnata dal PRG –anche– in altra area, tale che sommando incremento e riduzione si abbia –almeno– un pareggio in valore assoluto delle due quantità;

- **CONSIDERATO** in ultimo che:

→ l’ammissibilità della variante urbanistica proposta dal Sig. Alesi Fabio è garantita dalla riduzione volumetrica –contestuale– delle aree edificabili di proprietà della Sig.ra Marcelli Gemma (entrambe costituiscono l’oggetto della variante parziale al PRG, da avviare);

→ la richiesta presentata dalla Sig.ra Marcelli Gemma per la declassificazione dell’area di sua proprietà è al momento l’unica espressamente confermata tra le altre pervenute a questo Comune da parte di altri soggetti interessati;

→ la variazione urbanistica da apportare alla destinazione dell’area del Sig. Alesi comporta un evidente incremento del suo valore economico, e a livello di interesse pubblico esso è da compensare con un incremento degli oneri di urbanizzazione da versare al Comune (e da destinare alla realizzazione di opere pubbliche e servizi) come previsto dall’art. 16, comma 4 del DPR 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia), che così recita:

4. L’incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la regione definisce per classi di comuni in relazione:

....omissis

d-ter) alla valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d’uso.

Tale maggior valore, calcolato dall'amministrazione comunale, è suddiviso in misura non inferiore al 50 per cento tra il comune e la parte privata ed è erogato da quest'ultima al comune stesso sotto forma di contributo straordinario, che attesta l'interesse pubblico, in versamento finanziario, vincolato a specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche. (lettera aggiunta dall'art. 17, comma 1, lettera g), legge n. 164 del 2014).

- **VISTA** la delibera di G.C. n. 30 del 26/03/2019, immediatamente esecutiva, con cui è stato stabilito:

- di ESPRIMERE atto di indirizzo per l'accoglimento della proposta di variante parziale al vigente Piano Regolatore Generale Comunale presentata dal Sig. Alesi Fabio nei modi e termini meglio illustrati in premessa, per il cambio di destinazione in edificabile e soggetta a intervento diretto, di un'area posta in via della Pace –incrocio con Via Sciola, nella frazione Villa S. Antonio–, con contestuale variazione anche alla destinazione d'uso dei terreni di proprietà della Sig.ra Marcelli Gemma (da declassificare da “Edificabili” a “Verde privato”), e quindi con compensazione tra le due volumetrie, l'una da revocare e l'altra da assegnare;

- di DARE l'avvio del procedimento per lo svolgimento dell'iter amministrativo necessario alla approvazione della variante urbanistica in questione, in tutte le fasi in cui esso si articola secondo la normativa vigente in materia;

- **DATO ATTO** che sulla pratica in esame sono stati espressi i seguenti pareri favorevoli:

→ ASUR MARCHE – Area Vasta n.5 – Prot. 68995 del 18/9/2019, acquisito al nostro prot. n. 14144 del 25/09/2019;

→ REGIONE MARCHE – Servizio Tutela Gestione e Assetto del Territorio – P.F. Tutela del Territorio di Ascoli Piceno – Genio Civile: acquisito al nostro prot. n. 15595 del 17/10/2019 (parere favorevole con prescrizioni);

- **DATO ATTO** altresì che il Settore Programmazione, Pianificazione ed assetto del territorio, Urbanistica e Attività estrattive della Provincia di Ascoli Piceno, con la Determinazione dirigenziale n. 1374 di R.G. del 12/11/2019, ha dichiarato la esclusione della variante urbanistica in esame dalla procedura di VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, condizionato al rispetto delle prescrizioni riportate nell'atto stesso;

- **VISTA** la Delibera di C.C. n. 4 del 29/01/2020 immediatamente esecutiva con cui è stato stabilito:

→ di **ADOTTARE** –ai sensi dell'art 26 della Legge Regione Marche 05/08/1992 n. 34 e dell'art. 11 della Legge Regione Marche 23/11/2011 n. 22– la variante parziale al vigente Piano Regolatore Generale Comunale, che si articola in due diverse variazioni alle norme ed alla zonizzazione della variante stessa:

L'una che riguarda l'area di proprietà del Sig. Alesi Fabio –al foglio 13 del Catasto Terreni, particella 829, di superficie mq. 970– nei modi e termini meglio illustrati in premessa, per il suo cambio di destinazione in edificabile e soggetta a intervento diretto;

L'altra per la declassificazione a “verde di rispetto” di un'area attualmente con destinazione edificabile e di proprietà della Sig.ra Marcelli Gemma, distinta al foglio n. 8 del Catasto Terreni con le particelle n. 430 e 432 (porzioni di entrambe,

- con una superficie complessiva edificabile totale di mq. 970 circa e un indice fondiario di 1 mq/mq);*
- *di DARE ATTO che la variante parziale in esame non prevede espansione di aree edificabili in zona agricola e il volume aggiuntivo proposto da realizzare nell'area di proprietà del Sig. Alesi è largamente inferiore a quello rinunciato nell'area di proprietà della Sig.ra Marcelli Gemma, declassificata da "Tessuto prevalentemente residenziale di tipo A" a "Verde di rispetto", con una volumetria edificabile di mc. 2970;*
 - *di DARE ATTO che la variante parziale concernente l'area di proprietà del Sig. Alesi Fabio risulta, dal punto di vista progettuale, composta dai seguenti elaborati:*
 - *All. A: Relazione tecnica illustrativa con schema dati, superfici e standard;*
 - *All. B: Documentazione fotografica;*
 - *All. C: Norme Tecniche di zona;*
 - *All. D: Computo metrico;*
 - *All. E: Relazione geologica con verifica di compatibilità idraulica e invarianza idraulica delle trasformazioni territoriali;*
 - *All. F: Schema di convenzione;*
 - *All. G: Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità alla procedura di V.A.S.;*
 - *Tav. 01: Stato attuale con inquadramento territoriale, stralcio del PRG e catastale con individuazione delle aree oggetto di variante parziale al PRG e nuove destinazioni;*
 - *Tav. 02: Schema di zonizzazione; progetto di suolo, aree da cedere – Planivolumetria;*
 - *Tav. 03: Piano quotato dello stato attuale con sezioni significative del terreno;*
 - *Tav. 04: Linee sottoservizi e schema pozzetti;*
 - *di DARE ATTO che la variazione urbanistica da apportare alla destinazione dell'area del Sig. Alesi Fabio comporta un incremento del suo valore economico, e a livello di interesse pubblico esso è da compensare con un incremento degli oneri di urbanizzazione da versare al Comune (e da destinare alla realizzazione di opere pubbliche e servizi) come previsto dall'art. 16, comma 4 del DPR 380/2001 (Testo Unico dell'Edilizia), da quantificare con separato atto procedurale;*
 - *di DICHIARARE il presente atto, con separata votazione dal medesimo esito, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.Lgs 18/08/2000, n. 267.*

- **PRESO ATTO** che l'avviso della avvenuta adozione della Variante parziale al Piano Regolatore Generale è stato pubblicato all'Albo Pretorio Comunale dal 25/02/2020 al 25/04/2020 (pubblicazione n. 256) e sulla pagina di cronaca locale del quotidiano "Corriere Adriatico" del giorno venerdì 28/02/2020, con l'invito a formulare osservazioni "sui criteri e sulle linee generali del Piano adottato" entro e non oltre sessanta giorni dalla data della pubblicazione stessa;

- **PRESO ATTO** che entro i tempi stabiliti non risultano pervenute osservazioni di alcun genere;

- **VISTA** la Delibera di C.C. n. 19 del 29/05/2020 immediatamente esecutiva con cui è stato stabilito:

- *di DARE ATTO che non sono pervenute osservazioni sui criteri e sulle linee generali della Variante parziale al PRG, che è oggetto del presente atto e che è stato adottato con la delibera di C.C. n. 4 del 29/01/2020;*

→ di **ADOTTARE** definitivamente la Variante parziale al Piano Regolatore Comunale (in varianza di volumetrie e senza occupazione di nuovo suolo agricolo) con cambio di destinazione di un'area in Via Scirola–Via della Pace e assegnazione della volumetria derivante dalla declassificazione della edificabilità di un'area in località Villa Sambuco, Via Fra Marcellino, che si articola in due diverse variazioni:

L'una che riguarda l'area di proprietà del Sig. Alesi Fabio –al foglio 13 del Catasto Terreni, particella 829, di superficie mq. 970– nei modi e termini meglio illustrati in premessa, per il suo cambio di destinazione in edificabile e soggetta a intervento diretto;

L'altra per la declassificazione a “verde di rispetto” di un'area attualmente con destinazione edificabile e di proprietà della Sig.ra Marcelli Gemma, distinta al foglio n. 8 del Catasto Terreni con le particelle n. 430 e 432 (porzioni di entrambe, con una superficie complessiva edificabile totale di mq. 970 circa e un indice fondiario di 1 mq/mq);

→ di **DISPORRE** la trasmissione degli atti alla Provincia di Ascoli Piceno per l'espressione del parere sulla conformità con la normativa vigente e con le previsioni dei Piani urbanistici gerarchicamente sovraordinati;

- **VISTO** l'art 26 della L.R. Marche 05/08/1992, n. 34 e ribadito che l'intervento in questione risulta essere in variante al vigente P.R.G.;

- **VISTA** la nota prot. n. 13044 del 04/08/2020 del Settore IV “Pianificazione Territoriale” della Provincia di Ascoli Piceno, acquisita al nostro prot. n. 10394 del 04/08/2020, con cui è stato fatto rilevare che la previsione di realizzare il verde pubblico lungo Via della Pace poteva presentare problemi di ammissibilità in rapporto a quanto previsto dall'art. 3, lettera c) del D.M. n. 1444/68, che esclude dal conteggio delle aree costituenti standard urbanistico le fasce verdi lungo le strade;

- **DATO ATTO** che in riferimento a tale nota questo Comune ha rimesso, in data 15/12/2020, prot. n. 17109, al Settore IV “Pianificazione Territoriale” della Provincia di Ascoli Piceno la Tav. 02 “Zonizzazione, progetto di suolo, planivolumetria” datata 16/07/2019, inviata a questo Comune, in data 07/12/2020 ed acquisita al prot. n. 16705, dal tecnico progettista incaricato Arch. Ersilio Corradetti, contenente una proposta di modifica della tipologia di standard, in cui in luogo della fascia di verde pubblico viene prevista un'area a parcheggio pubblico dell'estensione di mq. 165,90 pari al limite richiesto;

- **DATO ATTO** che sulla pratica in questione il Settore IV “Pianificazione Territoriale” della Provincia di Ascoli Piceno ha espresso parere favorevole di conformità con la normativa urbanistica vigente e con le previsioni del PPAR, del PIT e del PTCP ai sensi dell'art. 26 della L.R. n. 34/92 e s.m.i., con le “osservazioni” formulate con Decreto del Presidente della Provincia di Ascoli Piceno n. 110 del 23/12/2020, così esposte:

- 1) *le modifiche apportate con la Variante di che trattasi debbono intendersi solo ed esclusivamente quelle descritte nel presente parere istruttorio ed elencate nelle relazioni illustrative predisposte dal Comune, rimanendo pertanto esclusa qualsiasi altra modifica apportata al Piano e di cui non è stata evidenziata la presenza;*
- 2) *necessità del rispetto delle prescrizioni contenute nel parere espresso dalla Regione Marche – Servizio Tutela Gestione e Assetto del Territorio (ex Genio Civile) – con nota acquisita al protocollo del Comune di Castel di Lama in data 21/09/2020 con prot. n. 12630;*
- 3) *necessità di modificare gli elaborati progettuali oggetto di adozione prevedendo in luogo del verde pubblico aree a parcheggio pubblico (mq. 165,90), come da tavola integrativa 02 “Zonizzazione, progetto di suolo, planivolumetria” datata 16/07/2019;*

4) *necessità di escludere dall'edificazione la porzione evidenziata con il colore fucsia nella Carta Clivomentrica; è necessario inoltre eseguire, prima della stipula della convenzione, la verifica di stabilità post-operam del versante interessato.*

- **DATO ATTO** altresì che nel parere istruttorio allegato al Decreto n. 110/2020, il dirigente ad interim del Settore IV "Pianificazione Territoriale" della Provincia di Ascoli Piceno fa rilevare che da un esame degli elaborati allegati al progetto, in particolare delle Norme Tecniche di Attuazione (All. C), risulta che trattasi di variante parziale che prevede quale modalità attuativa l'intervento edilizio diretto convenzionato (art. 28 bis del DPR 380/01) per cui in sede di approvazione definitiva si debba eliminare ogni riferimento al piano attuativo in variante;

- **VISTI:**

- il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.lgs 18/8/2000 nr. 267;
- il DPR 06/06/2001, n. 380 di approvazione del "Testo Unico sull'Edilizia";
- la legge Regione Marche 05/08/1992, n. 34 "Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio",

Dopo breve discussione la cui trascrizione viene allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

ad unanimità di voti palesi legalmente espressi,

DELIBERA

- **CHE** le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di **APPROVARE** definitivamente la Variante al Piano Regolatore Generale che riguarda il cambio di destinazione urbanistica del terreno di un'area posta in Via Scirolo-Via della Pace, a cui viene assegnata la volumetria edificabile di un'area in località Sambuco, Via Fra Marcellino, che si articola in due diverse variazioni:

- l'una che riguarda l'area di proprietà del Sig. Alesi Fabio –al foglio 13 del Catasto Terreni, particella 829, di superficie mq. 970– nei modi e termini meglio illustrati in premessa, per il suo cambio di destinazione in edificabile e soggetta a intervento diretto;
- l'altra per la declassificazione a "verde di rispetto" di un'area attualmente con destinazione edificabile e di proprietà della Sig.ra Marcelli Gemma, distinta al foglio n. 8 del Catasto Terreni con le particelle n. 430 e 432 (porzioni di entrambe, con una superficie complessiva edificabile totale di mq. 970 circa e un indice fondiario di 1 mq/mq), recependo "*in toto*" le osservazioni presentate su di esso dal Settore IV "Pianificazione Territoriale" della Provincia di Ascoli Piceno con Decreto del Presidente della Provincia n. 110 23/12/2020;

- di **DARE ATTO** che le osservazioni recepite sono quelle appresso riportate:

- 1) *le modifiche apportate con la Variante di che trattasi debbono intendersi solo ed esclusivamente quelle descritte nel presente parere istruttorio ed elencate nelle relazioni illustrative predisposte dal Comune, rimanendo pertanto esclusa qualsiasi altra modifica apportata al Piano e di cui non è stata evidenziata la presenza;*
- 2) *necessità del rispetto delle prescrizioni contenute nel parere espresso dalla Regione Marche – Servizio Tutela Gestione e Assetto del Territorio (ex Genio Civile) – con*

nota acquisita al protocollo del Comune di Castel di Lama in data 21/09/2020 con prot. n. 12630;

- 3) necessità di modificare gli elaborati progettuali oggetto di adozione prevedendo in luogo del verde pubblico aree a parcheggio pubblico (mq. 165,90), come da tavola integrativa 02 “Zonizzazione, progetto di suolo, planivolumetria” datata 16/07/2019;*
- 4) necessità di escludere dall’edificazione la porzione evidenziata con il colore fucsia nella Carta Clivomentrica; è necessario inoltre eseguire, prima della stipula della convenzione, la verifica di stabilità post-operam del versante interessato.*

- **di PRECISARE** che nel parere istruttorio allegato al Decreto n. 110/2020, il dirigente ad interim del Settore IV “Pianificazione Territoriale” della Provincia di Ascoli Piceno fa rilevare che da un esame degli elaborati allegati al progetto, in particolare delle Norme Tecniche di Attuazione (All. C), risulta che trattasi di variante parziale che prevede quale modalità attuativa l’intervento edilizio diretto convenzionato (art. 28 bis del DPR 380/01) per cui in sede di approvazione definitiva si debba eliminare ogni riferimento al piano attuativo in variante e considerare tale intervento come Permesso di Costruire convenzionato ai sensi dell’art. 28 bis del D.P.R. 380/2001, e pertanto la ditta proprietaria dovrà predisporre prima della convenzione il frazionamento delle Opere di Urbanizzazione da cedere al Comune di Castel di Lama;

- **di PRECISARE** che la ditta proprietaria dovrà corrispondere, prima del rilascio del Permesso di Costruire Convenzionato, il “Contributo Straordinario per interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d’uso”, calcolato dall’Ufficio tecnico comunale ai sensi del D.P.R. 380/2001 art. 16 c. 4, lettera d-ter, come da regolamento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 29/01/2020;

- **di DEMANDARE** al Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale il compito di intervenire, in rappresentanza di questo Comune, alla stipula dell’atto di convenzione con la cessione preventiva gratuita al Comune delle opere di urbanizzazione previa redazione di collaudo delle stesse, con facoltà di specificarne in quella sede i confini, gli identificativi catastali, nonché ogni altro elemento atto a garantire la perfetta estensione del rogito;

- **di DISPORRE** la trasmissione degli atti al Settore IV “Pianificazione Territoriale” della Provincia di Ascoli Piceno;

- **di DICHIARARE**, il presente atto, con separata votazione dal medesimo esito, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO
F.to Travaglini Rinaldo

IL SINDACO
F.to BOCHICCHIO MAURO

La presente copia è conforme all'originale.

Castel di Lama, addì 23-03-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

Reg.pubb.N. 429 li 23-03-2021

Certificato di eseguita
pubblicazione

La pubblicazione all'Albo Pretorio
è iniziata in data odierna.

IL SEGRETARIO
F.to Travaglini Rinaldo

| N. 429 del Reg.

| Il sottoscritto Segretario certi-
| fica che la presente deliberazione
| é stata pubblicata in copia allo
| Albo Pretorio di questo Comune dal
| 23-03-2021 al 07-04-2021 e che
| contro di essa non sono/sono
| pervenute opposizioni o ricorsi.

| Addì

IL SEGRETARIO